



**REGOLAMENTO DI SPECIFICHE FORME DI CONTRIBUZIONE
A CARICO DELL'ADERENTE
(approvato dal Consiglio di Amministrazione il 23 febbraio 2026)**

Art. 1 – Oggetto

1.1 Con il presente Regolamento vengono definite, in conformità alle disposizioni stabilite dal Decreto Legislativo n. 252/2005 e dallo Statuto del Fondo, le modalità di specifiche forme di contribuzione a carico dell'aderente, come rispettivamente disciplinate agli articoli 2 e 3, relativamente alle seguenti fattispecie:

- a) prosecuzione volontaria della contribuzione al Fondo da parte dell'aderente che abbia raggiunto i requisiti per l'accesso alle prestazioni stabiliti nel regime pensionistico obbligatorio di appartenenza;**
- b) versamento volontario di una contribuzione al Fondo sotto forma di “una tantum”, ad esclusivo carico dell'aderente, aggiuntiva alla contribuzione minima prevista dalla contrattazione collettiva di riferimento ovvero a quella più elevata in atto.**

1.2 Le disposizioni di cui al presente Regolamento trovano applicazione dalla data di approvazione del CdA.

Art. 2 – Prosecuzione volontaria della contribuzione da parte dell'aderente che abbia raggiunto i requisiti per l'accesso alle prestazioni stabiliti nel regime pensionistico obbligatorio di appartenenza.

2.1 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, comma 11, del citato Decreto Legislativo e dall'art. 8, comma 9, dello Statuto del Fondo, l'aderente con almeno un anno di contribuzione a favore di una forma di previdenza complementare può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime pensionistico obbligatorio di appartenenza.

2.2 - La contribuzione volontaria va determinata per ogni versamento in cifra intera e in misura non inferiore a € 100,00 (con multipli di € 50,00, se superiore) e va versata con le modalità di cui ai successivi punti 2.3 e 2.4.

2.3 Il versamento volontario può essere effettuato in qualsiasi data e di norma sarà disponibile sulla posizione nel mese successivo (come da punto 2.7) ; ai fini fiscali e per avvalersi della deducibilità il versamento volontario deve essere effettuato entro la fine del mese di dicembre. Ai fini fiscali e per garantire la corretta registrazione, il versamento deve pervenire al Fondo entro il 29 dicembre.

2.4 I versamenti dovranno essere effettuati per il tramite di bonifico bancario e vanno accreditati sul conto corrente intestato a:

**ASTRI – Fondo Pensione, presso SGSS SpA,
IBAN IT 84 U 03307 01719 000000020181**

2.5 A conferma dell'avvenuto versamento ed anche al fine di consentire all'aderente di avvalersi successivamente del riconoscimento dei benefici fiscali previsti dalle disposizioni vigenti, l'aderente dovrà inviare al Fondo, con raccomandata R.R. e/o PEC, entro 7 giorni dalla effettuazione del bonifico, la seguente documentazione:

- **il Modulo “CV1 - Notifica di versamento a titolo di prosecuzione volontaria della contribuzione” (prelevabile dal sito del Fondo – Sezione Modulistica), debitamente compilato e sottoscritto, nel quale vanno precisati i dati personali dell'aderente, il codice fiscale, la data del bonifico, l'importo versato;**
- **la fotocopia del Bonifico Bancario nel quale dovranno essere chiaramente riportati: la causale “Contributi Previdenziali Volontari + Cognome e nome + Codice Fiscale”.**

Il versamento volontario può essere effettuato anche accedendo al sito del Fondo ASTRI (<https://www.astrifondopensione.it/>) nella sezione “area riservata agli aderenti” – Contribuzione – Effettua un versamento volontario e seguire le indicazioni.

2.6 I contributi versati confluiranno nel Comparto di investimento nel quale è allocata la posizione dell'iscritto, ferma restando la possibilità di variazione del Comparto prevista dalle disposizioni in materia stabilite dal Fondo.

2.7 Le contribuzioni versate entro il giorno 15 del mese saranno valorizzate con assegnazione del valore della quota del mese in cui il Fondo riceve da parte dell'aderente copia della documentazione di cui al precedente punto 2.5, restando inteso che, in caso di invio oltre il termine di 7 giorni sopra indicato, la valorizzazione dei versamenti effettuati avrà luogo con il valore della quota del mese immediatamente successivo.

2.8 In caso di documentazione incompleta e/o mancante ed in assenza del bonifico bancario, il Fondo non procederà alla valorizzazione dei versamenti ricevuti, che sarà possibile investire con il primo valore della quota successivo alla risoluzione delle anomalie riscontrate. Qualora le irregolarità non vengano sanate entro 90 giorni, l'operazione sarà annullata e le somme eventualmente pervenute verranno restituite secondo le modalità previste.

2.9 I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili, tenuto conto che il valore quota è fissato con cadenza mensile e con riferimento all'ultimo giorno del mese. L'investimento dell'importo versato, quindi, avviene nel corso del mese immediatamente successivo.

2.10 Ai suddetti contributi si applica il regime fiscale agevolato di cui all'art. 8, comma 4, del citato Decreto Legislativo. Ai fini del riconoscimento dei benefici fiscali connessi ai contributi versati nel corso dell'anno, l'iscritto dovrà procedere autonomamente, in sede di denuncia annuale dei redditi, alla loro deduzione entro il limite annuo attualmente fissato in € 5.300,00 per tutti i versamenti effettuati a titolo di previdenza complementare, escluso il Trattamento di Fine Rapporto-TFR. A tali effetti la copia del Modulo “Notifica di versamento a titolo di prosecuzione volontaria della Contribuzione” e della distinta del bonifico bancario effettuato inviati al Fondo costituiscono documentazione fiscalmente idonea per fruire della deduzione. Nel caso in cui i contributi versati nell'anno superino il plafond di deducibilità, la parte eccedente deve essere comunicata al Fondo tramite l'apposito modulo “Comunicazione contributi non dedotti” (prelevabile dal sito del Fondo – Sezione Modulistica).

Art. 3 Versamento volontario di una contribuzione sotto forma di “una tantum” a esclusivo carico dell’aderente.

- 3.1** L’aderente che versi una contribuzione non inferiore a quella stabilita dalla contrattazione collettiva di riferimento può avvalersi, nel corso dell’anno, della possibilità di versare al Fondo, a suo esclusivo carico, un importo aggiuntivo “una tantum”.
- 3.2** Ai fini fiscali, per avvalersi della deducibilità nell’anno di riferimento, il versamento volontario deve essere effettuato entro la fine del mese di dicembre. Per garantire la corretta registrazione, il versamento deve pervenire al Fondo entro il 29 dicembre.
- 3.3** - La contribuzione volontaria va determinata in cifra intera e in misura non inferiore a € 200,00 (e per multipli di € 100,00, se superiore).
- 3.4** – Il versamento deve essere effettuato per il tramite di bonifico bancario e va accreditato sul conto corrente intestato a:

**ASTRI – Fondo Pensione, presso SGSS SpA,
IBAN IT 84 U 03307 01719 000000020181**

- 3.5** – A conferma dell’avvenuto versamento ed anche al fine di consentire all’aderente di avvalersi successivamente del riconoscimento dei benefici fiscali previsti dalle disposizioni vigenti, l’aderente dovrà inviare al Fondo, con raccomandata R.R. o PEC , entro 7 giorni dalla effettuazione del bonifico, la seguente documentazione:

- il Modulo “CV2 - Notifica di versamento di contributo volontario una tantum” (prelevabile dal sito del Fondo – Sezione Modulistica), debitamente compilato e sottoscritto, nel quale vanno precisati i dati personali dell’aderente, il codice fiscale, la data del bonifico, l’importo versato;
- la fotocopia del Bonifico Bancario nel quale dovranno essere chiaramente riportati: la causale “Contributi Previdenziali Volontari + Cognome e nome + Codice Fiscale”.

Il versamento volontario può essere effettuato anche accedendo al sito del Fondo ASTRI (<https://www.astrifondopensione.it/>) nella sezione area riservata agli aderenti – Contribuzione – Effettua un versamento volontario e seguire le indicazioni.

- 3.6** – I contributi versati “una tantum” confluiranno nel Comparto di investimento nel quale è allocata la posizione dell’iscritto.
- 3.7** Le contribuzioni versate entro il giorno 15 del mese saranno valorizzate con assegnazione del valore della quota del mese in cui il Fondo riceve da parte dell’aderente copia della documentazione di cui al precedente punto 3.5, restando inteso che, in caso di invio oltre il termine di 7 giorni sopra indicato, la valorizzazione dei versamenti effettuati avrà luogo con il valore della quota del mese immediatamente successivo.
- 3.8** In caso di documentazione incompleta e/o mancante ed in assenza di bonifico bancario il Fondo non procederà alla valorizzazione dei versamenti ricevuti, che sarà possibile investire con il primo valore della quota successivo alla risoluzione delle anomalie riscontrate. Qualora le irregolarità non vengano sanate entro 90 giorni, l’operazione sarà annullata e le somme eventualmente pervenute verranno restituite secondo le modalità previste.

3.9 I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili , tenuto conto che il valore quota è fissato con cadenza mensile e con riferimento all'ultimo giorno del mese. L'investimento dell'importo versato, quindi, avviene nel corso del mese immediatamente successivo.

3.10 Ai suddetti contributi si applica il regime fiscale agevolato di cui all'art. 8, comma 4, del citato Decreto Legislativo. Ai fini del riconoscimento dei benefici fiscali connessi ai contributi versati nel corso dell'anno, l'iscritto dovrà procedere autonomamente, in sede di denuncia annuale dei redditi, alla loro deduzione entro il limite annuo, attualmente fissato in € 5.300,00 5.164,57, per tutti i versamenti effettuati a titolo di previdenza complementare, escluso il Trattamento di Fine Rapporto- TFR. A norma dell'art. 8, comma 6, dello stesso Decreto per i lavoratori di prima occupazione in data successiva al 1° gennaio 2007 il limite annuo deducibile può essere elevato fino ad un importo massimo di € 7.950,00 7.746,86. A tali effetti la copia del Modulo “Notifica di versamento a titolo di prosecuzione volontaria della Contribuzione” e della distinta del bonifico bancario effettuato inviati al Fondo costituiscono documentazione fiscalmente idonea per fruire della deduzione. Nel caso in cui i contributi versati nell'anno superino il plafond di deducibilità, la parte eccedente deve essere comunicata al Fondo tramite l'apposito modulo “Comunicazione contributi non dedotti” (prelevabile dal sito del Fondo – Sezione Modulistica).



**REGOLAMENTO DI SPECIFICHE FORME DI CONTRIBUZIONE
A CARICO DELL'ADERENTE PER IL TRAMITE DEL DATORE DI LAVORO
(approvato dal Consiglio di Amministrazione il 23 febbraio 2026)**

Art. 1 – Oggetto

1.1 – Con il presente Regolamento sono definite le modalità relative al versamento volontario di una contribuzione al Fondo sotto forma di “una tantum”, ad esclusivo carico dell'aderente, aggiuntiva alla contribuzione minima prevista dalla contrattazione collettiva di riferimento ovvero a quella più elevata in atto.

~~1.2~~ – Le disposizioni di cui al presente Regolamento trovano applicazione dalla data di approvazione del CdA.

Art. 2 – Versamento volontario di una contribuzione sotto forma di “una tantum” a esclusivo carico dell'aderente.

2.1 – L'aderente che versi una contribuzione non inferiore a quella stabilita dalla contrattazione collettiva di riferimento può avvalersi, nel corso dell'anno, della possibilità di versare al Fondo, a suo esclusivo carico, un importo aggiuntivo “una tantum”.

2.2 – La suddetta facoltà è esercitabile due volte nel corso del secondo e quarto trimestre di ciascun anno di calendario.

2.3 – Il versamento al Fondo della contribuzione volontaria “una tantum” viene effettuato tramite il datore di lavoro, al quale l'iscritto deve farne espressa richiesta scritta attraverso l'apposito Modulo CV3 - “Domanda per il versamento di contributo volontario aggiuntivo” (prelevabile dal sito del Fondo – Sezione Modulistica), nel quale vanno precisati:

- l'importo, in cifra intera, della contribuzione volontaria “una tantum” che si intende versare, il cui importo minimo è fissato in € 200,00 (e per multipli di € 100,00, se superiore);
- la delega al datore di lavoro a prelevare dalla propria retribuzione l'importo indicato e a versarlo al Fondo secondo le procedure in atto per la contribuzione al Fondo stesso.

2.4 - Nel caso in cui il lavoratore indichi un importo del versamento che ecceda i limiti di capienza della retribuzione netta da corrispondere nel mese indicato, il datore di lavoro non darà seguito alla richiesta.

2.5 - Il Modulo, debitamente compilato e sottoscritto in triplice copia, va consegnato all'Azienda, che ne restituisce copia al lavoratore e provvede a trasmetterne copia al Fondo.

- 2.6 – Allo scopo di consentire la predisposizione in tempo utile dei connessi adempimenti amministrativi, il Modulo va presentato all’Azienda entro e non oltre il secondo mese del secondo e quarto trimestre dell’anno.**
- 2.7 – L’importo “una tantum” sarà prelevato di norma, se disponibile, sulla retribuzione dell’ultimo mese del trimestre e sarà versato al Fondo secondo le consuete scadenze trimestrali unitamente al versamento della contribuzione ordinaria.**
- 2.8. – I contributi versati “una tantum” confluiranno nel Comparto di investimento nel quale è allocata la posizione dell’iscritto.**
- 2.9 – Anche ai suddetti contributi si applica il regime fiscale agevolato di cui all’art. 8, comma 4, del Decreto Legislativo n. 252/2005 s.m.i., che prevede la deduzione, alla quale provvede direttamente il datore di lavoro, della contribuzione a carico dell’iscritto entro il limite annuo, attualmente fissato in € 5.300,00, per tutti i versamenti effettuati a titolo di previdenza complementare, escluso il Trattamento di Fine Rapporto- TFR. A norma dell’art. 8, comma 6, dello stesso Decreto per i lavoratori di prima occupazione in data successiva al 1° gennaio 2007 il limite annuo deducibile può essere elevato fino ad un importo massimo di € 7.950,00. Resta fermo che nel caso in cui i contributi complessivamente versati nell’anno dall’iscritto (TFR escluso) superino il citato plafond di deducibilità, la parte eccedente deve essere comunicata al Fondo tramite l’apposito modulo “Comunicazione contributi non dedotti” (prelevabile dal sito del Fondo – Sezione Modulistica).**

**MODULO
CV1**

ASTRI – Fondo Pensione
Fondo nazionale di previdenza complementare per i lavoratori
del settore autostrade, strade, trasporti e infrastrutture

**NOTIFICA DI VERSAMENTO A TITOLO DI
PROSECUZIONE VOLONTARIA DELLA CONTRIBUZIONE**

Io sottoscritto/a (cognome)_____ (nome)_____
nato/a_____prov._____il_____residente a_____
Via_____cap._____Tel._____e-mail_____
C.F._____Iscritto dal_____N° posizione_____

Presa visione del Regolamento in materia di prosecuzione volontaria della contribuzione

COMUNICO

- di aver cessato il rapporto di lavoro il_____;
- di aver raggiunto i requisiti per il pensionamento dal_____ovvero
- di essere già pensionato dal_____;
- di aver provveduto, secondo le modalità fissate nel citato Regolamento, al

VERSAMENTO €_____,00, CON DATA BONIFICO_____

ASTRI – Fondo Pensione, presso SGSS SpA, IBAN IT 84 U 03307 01719 000000020181

Io sottoscritto/a dichiaro sotto la propria responsabilità che quanto sopra riportato corrisponde al vero, ivi compresa la sussistenza dei requisiti stabiliti per l'accesso alle prestazioni pensionistiche nel regime obbligatorio di appartenenza.

Io sottoscritto/a mi impegno ad osservare le disposizioni e le norme operative previste dal citato Regolamento ed a fornire tutti gli elementi utili per eventuali aggiornamenti della posizione.

ALLEGRO AL PRESENTE MODULO COPIA DEL BONIFICO BANCARIO
(che deve riportare la seguente causale “CONTRIBUTI PREVIDENZIALI VOLONTARI +
COGNOME E NOME + CODICE FISCALE”)

Luogo e data_____Firma_____

Avvertenza – Ai fini del riconoscimento dei benefici fiscali che l'aderente potrà richiedere in sede di dichiarazione dei redditi vanno considerati soltanto i versamenti effettuati nel corso dell'anno cui fa riferimento la dichiarazione stessa.

Il Modulo va inviato in originale, unitamente a fotocopia della distinta bancaria di versamento, tramite raccomandata r.r., entro 7 gg. dalla effettuazione del bonifico, al seguente indirizzo:
ASTRI-Fondo Pensione – Viale Parioli, 10 – 00197 ROMA – o tramite PEC
astrifondopensione@pec.it

**MODULO
CV2**

**ASTRI – Fondo Pensione
Fondo nazionale di previdenza complementare per i lavoratori
del settore autostrade, strade, trasporti e infrastrutture**

**NOTIFICA DI VERSAMENTO DI CONTRIBUTO
VOLONTARIO “UNA TANTUM”**

Io sottoscritto/a (cognome)_____ (nome)_____
nato/a_____prov._____il_____residente a_____
Via_____cap._____Tel._____e-mail_____
C.F._____Iscritto dal_____N° posizione_____

Presa visione del Regolamento in materia di prosecuzione volontaria della contribuzione,

COMUNICO

- **di aver provveduto, secondo le modalità fissate nel citato Regolamento, al**

VERSAMENTO € _____,00, CON DATA BONIFICO _____

ASTRI – Fondo Pensione, presso SGSS SpA, IBAN IT 84 U 03307 01719 000000020181

**ALLEGO AL PRESENTE MODULO COPIA DEL BONIFICO BANCARIO
(che deve riportare la seguente causale “CONTRIBUTI PREVIDENZIALI VOLONTARI +
COGNOME E NOME + CODICE FISCALE”)**

Luogo e data_____Firma_____

Avvertenza – Ai fini del riconoscimento dei benefici fiscali che l’aderente potrà richiedere in sede di dichiarazione dei redditi vanno considerati soltanto i versamenti effettuati nel corso dell’anno cui fa riferimento la dichiarazione stessa.

**Il Modulo va inviato in originale, unitamente a fotocopia della distinta bancaria di versamento,
tramite raccomandata r.r., entro 7 gg. dalla effettuazione del bonifico, al seguente indirizzo:
ASTRI-Fondo Pensione – Viale Parioli, 10 – 00197 ROMA – o tramite PEC
astrifondopensione@pec.it**

ASTRI – Fondo Pensione
Fondo nazionale di previdenza complementare per i lavoratori
del settore autostrade, strade, trasporti e infrastrutture

**DOMANDA PER IL VERSAMENTO TRAMITE IL DATORE DI LAVORO DI CONTRIBUTO
VOLONTARIO AGGIUNTIVO SOTTO FORMA DI “UNA TANTUM”**

(da compilare in triplice copia: per il lavoratore, per l’Azienda e per il Fondo)

Io sottoscritto/a (cognome)	_____	(nome)	_____	nato/a	_____
	_____	prov.	_____	il	_____
	_____		_____	residente a	_____
Via	_____	cap.	_____	Tel.	_____
	_____		_____	e-mail	_____
C.F.	_____	Iscritto dal	_____	N° posizione	_____
	_____		_____		_____

Dopo aver preso visione del Regolamento in materia di contribuzione volontaria “una tantum”,

CHIEDO

**di versare ad ASTRI-Fondo Pensione, in aggiunta alla mia contribuzione ordinaria prevista dalla
contrattazione collettiva, un importo in cifra fissa “una tantum” di € _____,00.**

DELEGO

**il datore di lavoro a prelevare dalla mia retribuzione l’importo “una tantum” sopra indicato secondo
le modalità stabilite dal citato Regolamento ed a versarlo al Fondo unitamente alla contribuzione
ordinaria dandone separata evidenza nella distinta contributiva.**

**Prendo atto del fatto che, qualora l’importo del versamento da me indicato ecceda o limiti di capienza
della retribuzione netta da corrispondere nel mese indicato, il datore di lavoro non darà seguito alla
richiesta.**

Luogo e data _____ **Firma** _____

PARTE RISERVATA ALL’AZIENDA

DENOMINAZIONE DELL’AZIENDA _____

PARTITA IVA O CODICE FISCALE _____

SEDE (Indirizzo) _____

Tel. _____ **Fax (e-mail)** _____

Ufficio Amm.vo Competente _____

**DATA DI RICEVIMENTO
DELLA DOMANDA** _____ **TIMBRO E FIRMA** _____